



Prot. n. 7940/11 del 02/12/2021

Al Personale
sede

Oggetto: Procedura di garanzia, ex art. 41 comma 2 lett. e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Ai sensi della normativa in oggetto, si rende noto che, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, il personale deve riprendere servizio solo a seguito di formale autorizzazione dopo visita medica di idoneità alla mansione da parte del medico competente.

Si precisa anche che il periodo non lavorato prima della visita sarà considerato permesso non retribuito, salvo accordi individuali per copertura con ferie, riposi compensativi, etc..

Il Presidente
del Consiglio di amministrazione
f.to Avv. Vando Scheggia